

Ordine Avvocati di Avellino

Da: "Ezio Germani" <eziogermani@consigionazionaleforense.it>
A: "COA" <coa@consigionazionaleforense.it>
Data invio: lunedì 7 ottobre 2013 9.41
Allega: Regolamento riscossione contributi - varato dal CNF in seduta amministrativa 27.09.2013.pdf
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI



*Consiglio Nazionale Forense
Il Consigliere Tesoriere
Avv. Lucio Del Paggio*

Alla cortese attenzione
dei **PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI**

OGGETTO : Regolamento per la riscossione dei contributi

Illustri Signori Presidenti,

allego il testo del "**Regolamento per la riscossione dei contributi**" che è stato varato dal Consiglio Nazionale Forense, sulla base anche delle osservazioni pervenute, nella seduta amministrativa del 27 settembre u.s. e che verrà approvato nella prossima seduta del 25 ottobre p.v..

Il Regolamento fissa le scadenze temporali degli adempimenti demandati agli Ordini, i quali dovranno:

- Entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunicare il numero degli iscritti negli albi e negli elenchi aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- Entro il 30 giugno di ciascun anno, versare i contributi riscossi, per l'anno precedente, per conto del CNF, specificando l'anno di competenza di eventuali residui arretrati;
- Entro lo stesso termine del 30 giugno, trasmettere l'elenco degli iscritti inadempienti, con la specificazione dei motivi che hanno determinato il mancato incasso ed i provvedimenti adottati nei loro confronti.

Alla stregua delle previsioni del Regolamento, le prossime scadenze previste sono:

- Il 31 dicembre 2013 per la comunicazione del numero degli iscritti;
- Il 30 giugno 2014 per il versamento dei contributi riscossi per l'anno 2013 e la indicazione degli inadempienti.

Successivamente, per l'anno 2014, i contributi riscossi dovranno essere versati entro il 30 giugno 2015 e via di seguito.

Per consentire una corretta entrata a regime delle previsioni regolamentari, appare opportuno che gli Ordini versino entro il 31 dicembre di questo anno i contributi riscossi per l'anno 2012 e per quelli precedenti.

Un cordiale saluto,

Avv. Lucio Del Paggio

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
(Art. 35, comma 3, della L. 31 dicembre 2012, n. 247)

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

In applicazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, visti gli articoli:

- 35, comma 2, in base al quale, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:
 - a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
 - b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
 - c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori;
- 35, comma 3, in base al quale la riscossione del contributo annuale dovuto dagli iscritti agli Albi al CNF è compiuta dagli Ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF;
- 29, comma 5, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di curare la riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, da parte dei Consigli degli Ordini territoriali, dei contributi previsti dall'art. 35, comma 2, della L. 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Il regolamento sostituisce ed annulla espressamente ogni precedente disposizione sulla riscossione dei contributi predetti.

Art. 2
(Misura della contribuzione)

1. Il Consiglio Nazionale Forense determina, entro il 30 novembre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, l'ammontare del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali, per le spese del proprio funzionamento.
2. La determinazione del contributo è effettuata sulla base delle risultanze del bilancio preventivo approvato per l'anno di riferimento.

3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consigliere Tesoriere comunica ai singoli Consigli degli Ordini territoriali l'ammontare del contributo, relativo all'anno successivo, posto a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali.

Art. 3

(Adempimenti da parte dei Consigli degli Ordini territoriali)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun Consiglio dell'Ordine comunica al Consiglio Nazionale Forense il numero degli iscritti negli albi e negli elenchi riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, segnalando nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e radiazioni disposte nel corso dell'anno precedente.

Art. 4

(Riscossione del contributo)

1. I Consigli dell'Ordine, unitamente alla riscossione del contributo annuale da essi determinato ai sensi dell'art. 29, comma 3, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, provvedono – secondo le previsioni degli artt. 29, comma 5, e 35, comma 3, della stessa legge, alla riscossione del contributo dovuto al Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 32, comma 2, determinato secondo le previsioni dell'art. 2 che precede.
2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo è fissato dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma del successivo art. 5 del presente regolamento.
3. Le eventuali spese sostenute per il recupero forzoso delle somme dovute sono a carico degli Ordini territoriali.

Art. 5

(Aspetti gestionali e contabili)

1. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale Forense dovranno essere imputati nei bilanci degli Ordini territoriali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.
2. I Consigli degli Ordini dovranno versare al Consiglio Nazionale Forense i contributi riscossi per conto dello stesso entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza. Dovranno, altresì, specificare a quale anno si riferisce l'incasso di eventuali residui.
3. Gli stessi Consigli dovranno inviare al Consiglio Nazionale Forense, entro la medesima data, un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti, con la specificazione dei motivi che hanno determinato il mancato incasso e dei provvedimenti adottati nei loro confronti, con la relativa data di adozione.

Art. 6

(Sanzioni per gli iscritti morosi)

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti a provvedimento di sospensione.